

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 3-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LO MORO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO DI  
SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI PER EQUIVALENTE EMESSO DAL  
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**FRANCESCO SCOMA**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti**  
**(n. 20636/12 RGNR, n. 2388/13 RG GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**  
**il 19 giugno 2013**

**Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 2013**

ONOREVOLI SENATORI. – Il 19 giugno 2013, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente nei confronti del senatore Francesco Scoma, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 20636/12 RG NR, n. 2388/13 RG GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 27 giugno 2013 e l'ha annunciata in Aula il 2 luglio 2013.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 luglio e del 20 novembre 2013.

\* \* \*

Si rileva preliminarmente che il decreto di sequestro preventivo per equivalente in questione, avente ad oggetto la somma di euro 26.634,50, è stato emesso con riferimento ad un procedimento in cui il senatore Scoma è indagato per il reato di cui al combinato disposto degli articoli 110 e 319 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) con l'accusa di aver ricevuto, in qualità di assessore della famiglia e delle politiche sociali della regione Sicilia, utilità a titolo di controprestazione per la commissione di atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Si evidenzia che l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione incentra la prerogativa dell'inviolabilità sui provvedimenti restrittivi della libertà personale del parlamentare (che non «può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione») e sulla protezione del domicilio del parlamentare (che non «può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare»). Il terzo comma dell'articolo

68 della Costituzione protegge la segretezza delle comunicazioni del parlamentare e della corrispondenza dello stesso, prevedendo l'autorizzazione per «intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni» e per il «sequestro della corrispondenza».

Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente non rientra, *ex se*, in nessuna delle tre tipologie di protezione ricadenti nell'ambito della prerogativa costituzionale dell'inviolabilità (fatte salve talune eventuali implicazioni indirette, quali ad esempio la perquisizione nel domicilio del parlamentare volta a rinvenire i beni da sequestrare). Infatti, tale provvedimento riveste carattere di realtà, essendo disposto dall'autorità giudiziaria quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri illeciti, nonché laddove si debba procedere all'apprensione di cose di cui andrà successivamente disposta la confisca.

Va peraltro rilevato che la legge n. 140 del 2003, all'articolo 4, applica l'istituto dell'autorizzazione *ad acta* alle seguenti fattispecie: «perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale».

Nella scorsa legislatura l'unico caso di sequestro preventivo esaminato e concluso dalla Giunta riguardava una domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili

emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli nei confronti di un senatore. Come riportato nelle premesse del Doc. IV, n. 20-A, l'autorità giudiziaria in quel caso ritenne di chiedere l'autorizzazione in quanto il procedimento poteva determinare una «lesione dell'inviolabilità del domicilio», avendo il predetto sequestro preventivo ad oggetto beni immobili.

La Giunta rilevò peraltro che «tali immobili non risultano essere sede del domicilio del parlamentare, né del suo ufficio politico», evidenziando «che la richiesta avrebbe potuto essere considerata non necessaria» (vedi Doc. IV, n. 20-A).

Nel caso della domanda di autorizzazione relativa al senatore Scoma – inerente ad un sequestro per equivalente – non è specificato nell'ordinanza il luogo presso il quale le somme vanno sequestrate. Tale elemento poteva risultare significativo, in quanto qualora le somme fossero sequestrate (attraverso l'apprensione di banconote) presso il domicilio del parlamentare occorrerebbe l'autorizzazione, atteso che il sequestro presupporrebbe una perquisizione domiciliare, volta appunto a rinvenire le somme da prelevare. Si sottolinea a tal proposito che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 2011, rispetto ad una richiesta di sequestro di un *personal computer* di un deputato, ha inteso tale domanda come «una richiesta di autorizzazione alla perquisizione dei locali» nella disponibilità del parlamentare (come riportato nel resoconto sommario della predetta seduta).

Per quanto fin qui evidenziato, la Giunta nella seduta dell'11 luglio 2013 ha deliberato un'integrazione istruttoria, volta a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria un'istanza volta ad ottenere chiarimenti in ordine ai motivi sottesi all'invio della domanda di autorizzazione, con riferimento anche alle modalità concrete del sequestro in questione, e in particolare in merito alla circostanza se lo stesso potesse

essere effettuato presso luoghi diversi dal domicilio o, viceversa, nel domicilio del parlamentare (ad esempio tramite apprensione del denaro contante ivi rinvenuto).

La Procura della Repubblica di Palermo ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato i chiarimenti istruttori richiesti comunicando che «l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente nei confronti del senatore Francesco Scoma avrà unicamente per oggetto le somme di denaro eventualmente accreditate su rapporti bancari intestati al senatore Scoma ovvero altri cespiti registrati presso pubblici uffici e non comporterà l'accesso al domicilio del parlamentare od altre attività limitative delle prerogative parlamentari indicate dall'articolo 68 della Costituzione».

Alla luce di tale integrazione istruttoria si evidenzia che nel caso di specie non è ravvisabile una situazione di inviolabilità.

Peraltro, non sarebbe comunque possibile estendere – attraverso lo strumento ermeneutico dell'analogia – la prerogativa in questione in modo da ricomprendervi anche il sequestro preventivo per equivalente (ad esempio, estendendo il concetto di domicilio fino a ricomprendere nell'ambito dello stesso anche il conto corrente bancario), atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 (relativa al tema delle intercettazioni indirette) ha evidenziato, alla luce del principio della parità di trattamento di fronte alla giurisdizione, che le deroghe a tale principio – quali si configurano le immunità – debbano soggiacere ad un rigoroso criterio di tassatività e di stretta interpretazione. Recita testualmente la predetta sentenza: «nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione ... debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo».

Va inoltre chiarito che i precedenti parlamentari – tra i quali quello di cui alla seduta

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2004 – escludono la riconducibilità del sequestro preventivo di conti correnti di un senatore alla prerogativa dell'inviolabilità e ciò vale anche nelle situazioni in cui il sequestro incida sull'indennità parlamentare e in particolare sull'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 1261 del 1965 (la quale sottrae l'indennità parlamentare a provvedimenti di sequestro o di pignoramento). Va infatti rilevato che tale eventuale e ipotetica violazione della legge n. 1261 del 1965 non ricade nell'ambito dell'articolo 68 della Costituzione – relativo alle immunità ed alle conseguenti autorizzazioni *ad acta* – quanto nell'ambito dell'articolo 69 della stessa, con la conseguenza che l'unica modalità con cui tale eventuale illegittimità può essere fatta valere è quella degli ordinari rimedi giurisdizionali.

Per esigenze di completezza, si precisa che anche qualora l'esecuzione del sequestro in

questione comportasse, per ipotesi, l'accesso ai locali del Senato – ad esempio a quelli della banca interna – la garanzia della cosiddetta immunità della sede potrebbe essere esercitata esclusivamente dal Presidente del Senato (l'unico competente ad autorizzare l'accesso della polizia giudiziaria in tali locali), non avendo né la Giunta né altri organi alcuna competenza in proposito.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per non luogo a procedere, non riguardando la richiesta di autorizzazione in questione fattispecie riconducibili alle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

LO MORO, *relatore*